



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore AMORUSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Abrogazione dell’articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di limiti all’accesso ai corsi universitari

ONOREVOLI SENATORI. - Gli scandali nelle università di Bari, Ancona e Chieti nel corso del *test* di ammissione alle facoltà di medicina hanno riproposto in pieno la questione della giustizia o meno di un sistema - quale è quello introdotto nel nostro ordinamento universitario prima dall'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e poi dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 - che prevede i *test* di ammissione per alcune categorie di facoltà come medicina e odontoiatria.

Il diritto di accedere alle università pubbliche dopo aver conseguito la maturità è un diritto per qualunque ragazzo; spetterà a lui, successivamente, attraverso lo studio, farsi valere nelle aule universitarie. Ma a priori non gli si può togliere questa possibi-

lità. Per questo il presente disegno di legge, nella convinzione che ciò risponda sia a un fatto di equità profonda che alla soluzione del problema della corruzione nei *test* di ammissione, abroga sia l'articolo 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, sia la legge n. 264 del 1999 nel suo complesso.

In attesa di porre mano al complessivo sistema universitario italiano, quale configurato dalla legge n. 341 del 1990, che diciassette anni dopo la sua entrata in vigore si dimostra arretrata, è necessario adottare una misura - se vogliamo dire così - di emergenza quale è l'abolizione dei *test* di accesso. Proprio per il carattere di urgenza della materia, si confida in una pronta approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il comma 4 è abrogato.

Art. 2.

1. La legge 2 agosto 1999, n. 264, è abrogata.

